



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 784 del 2018, proposto da

Bausch&Lomb Iom S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Giglio, Anna Ranzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandro Barberis in Torino, via Avogadro, n. 26;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale di Biella - Asl Bi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bogino, n. 9;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- della determinazione a contrarre in data 8 agosto 2018 n. 791 recante procedura aperta per la fornitura triennale di n. 2 sistemi multifunzionali per la chirurgia oculare del segmento anteriore e posteriore con tecnologia per la

facoemulsificazione e vitrectomia e relativo materiale di consumo, oltre a sistema di visualizzazione e archiviazione immagini 3D;

- del bando di gara pubblicato sul supplemento alla GUCE in data 8 agosto 2018;

- del disciplinare di gara nella parte in cui definisce l'oggetto dell'appalto e la suddivisione in lotti prevedendo che “l'appalto è costituito da un unico lotto poiché la separazione della fornitura in lotti non consentirebbe l'integrazione dei due strumenti (Facovitrectomo e sistema 3D). L'interfacciamento del sistema di visualizzazione ed archiviazione delle immagini al facovitrectomo è necessaria poiché permette al chirurgo la massima operatività in autonomia e la disponibilità di uno strumento didattico importante per la formazione del nuovo team chirurgico”;

- del capitolato speciale, nella parte ove si prevede quali caratteristiche tecniche minime della fornitura quelle così descritte: “A-02 pedale di controllo, programmabile e multifunzione (art. 2.3.1); E-02 Monitor 3D di visualizzazione da almeno 40' carrellato”;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l'eventuale condanna ex art. 30 c.p.a.

dell'Amministrazione resistente - nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, ma di successivo accoglimento del ricorso nel merito - al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, che sarà accertato in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Asl Bi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa Flavia Riso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che secondo la ricorrente alcune specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale sono tali da impedire alla stessa di partecipare alla gara;

Tenuto conto che al punto 2.3.1. del Capitolato speciale, rubricato “Caratteristiche tecniche minime” si legge “Le Ditte partecipanti, ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 50/2016, potranno proporre soluzioni che corrispondano in maniera equivalente ai requisiti funzionali definiti dalle caratteristiche tecniche minime; di ciò la Ditta dovrà fornire prova in sede di offerta...”;

Considerato che a pagina 4 della memoria di costituzione l’Azienda sanitaria locale di Biella ha precisato che “nel capitolato tecnico, tra le caratteristiche minime richieste degli strumenti forniti, viene indicato “un pedale di controllo, programmabile e multifunzionale”, con la puntuale specificazione che sarebbero state accettate soluzioni in grado di rispondere in maniera equivalente ai requisiti formali definiti dal capitolato speciale” e a pagina 10 che “Caratteristica vincolante dell’intero sistema è la possibilità per il chirurgo di visualizzare autonomamente sull’immagine su cui sta lavorando i parametri operativi del Facovitrectomo e, allo stesso modo, la possibilità di operare autonomamente a mezzo di pedale, o di qualunque sistema che non comporti l’uso delle mani, anche sulla qualità dell’immagine visualizzata e sul sistema di avvio e arresto della registrazione. A nulla rileva che si tratti di uno schermo 3D o di occhialini o di un caschetto, ciò che conta è che tali obiettivi vengano rispettati, restando valido il principio dell’equivalenza funzionale più volte richiamato negli atti di gara”;

Considerato altresì che, come risulta dal verbale, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018, la difesa dell’Azienda sanitaria locale di Biella ha ribadito quanto già affermato nella memoria di costituzione, precisando in particolare che per quanto riguarda il parametro A-02 della tabella 1 *Caratteristiche tecniche minime della*

*fornitura*, non deve trattarsi necessariamente di un pedale unico e che per quanto riguarda il Monitor 3 D l'offerente possa partecipare proponendo, in sostituzione del monitor, altro sistema per la visualizzazione tridimensionale, di cui al cod. E-05 "n. 8 occhiali o sistemi operatore per la visualizzazione tridimensionale", fermo restando il principio dell'equivalenza funzionale;

Ritenuto necessario che tale ordinanza venga pubblicata nel sito della stazione appaltante con le stesse modalità con le quali si pubblicano i chiarimenti riferiti alla gara di che trattasi;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che non sia ravvisabile il *periculum in mora* atteso che la *lex specialis* di gara, tenuto conto del principio di equivalenza introdotto all'art. 2.3.1 del capitolato speciale, non impedisce alla ricorrente di partecipare alla gara;

Ritenuto che sussistano valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 febbraio 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Flavia Risso**

**IL PRESIDENTE**  
**Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO**